DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1987

relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie nel Regno Unito, conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(87/192/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2224/86 [2], in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [3], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 24, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 797/85 e dell'articolo 17, paragrafo 4 della direttiva 72/159/CEE, il governo britannico ha notificato le seguenti disposizioni regolamentari o amministrative :

— decisione che fissa il reddito di riferimento per il 1986 ;

— « Statutory Instrument » n. 1295 del 1986, riguardante la regolamentazione del 1986 relativa allo sviluppo delle aziende agricole e orticole (modifiche) ;

considerando che, in base all'articolo 25, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 797/85 e, per quanto concerne le misure riguardanti il periodo anteriore al 30 settembre 1985, in base all'articolo 18, paragrafo 3 della direttiva 72/159/CEE, la Commissione esamina, in funzione della conformità delle succitate disposizioni britanniche al regolamento e alla direttiva sopra menzionati, se ricorrano tuttora i presupposti per la partecipazione della Comunità al finanziamento delle misure adottate dal Regno Unito in applicazione del regolamento e della direttiva medesimi, e prende una decisione al riguardo ;

considerando che il reddito di riferimento fissato per il 1986 risponde alle condizioni prescritte dall'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 797/85 ;

considerando che lo « Statutory Instrument » n. 1295 del 1986 è conforme alle condizioni e agli obiettivi enunciati dalla direttiva 72/159/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le misure adottate dal Regno Unito in applicazione della direttiva 72/159/CEE e del regolamento (CEE) n. 797/85, contemplate dallo « Statutory Instrument » n. 1295 del 1986 e dalla decisione che fissa il reddito di riferimento per il 1986, rispondono tuttora alle condizioni stabilite per una partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni comuni previste dall'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE e dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 797/85.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.
[2] GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4.
[3] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.